

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	29 novembre 2012
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi delle conseguenze dell'applicazione del decreto Ministeriale 7 maggio 1993, n. 361590 e del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98, art. 28, comma 5. 2) Applicazione di quanto disposto dalle note all'Allegato I del D.M. 182/2000. 3) Varie ed eventuali.
Presenti	Prata Giovanni - CCIAA Bologna Minutolo Aniello - CCIAA Reggio Emilia Sansavini Massimo - CCIAA di Forlì Cesena De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna Cortese Anna - CCIAA Modena Fanti Maria Cristina - CCIAA di Parma Di Majo Roberto - CCIAA di Piacenza Bonazzi Enrico e Lelli Riccardo - CCIAA Ferrara Luzzi Paolo e Mauro Pagano - CCIAA di Pesaro Urbino
Assenti	E' assente la Coordinatrice del Gruppo Rita Penna CCIAA di Reggio Emilia e sostituita per la verbalizzazione da M.Cristina Fanti CCIAA di Parma CCIAA Campobasso e Rimini

Andamento dei lavori
e posizioni emerse

1) Analisi delle conseguenze dell'applicazione del decreto Ministeriale 7 maggio 1993, n. 361590 e del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98, art. 28, comma 5.

L'argomento è stato posto all'ordine del giorno da un componente del gruppo a seguito di richieste di installazione di apparecchiature self service di pre-pagamento nei distributori di carburanti autostradali: sulla scorta di quanto è stato già detto per i distributori di carburante su strada si pone il problema dell'applicazione del decreto ministeriale 7/5/1993, n. 361590.

Si fa presente inoltre che l'art. 28, comma 5 del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 prevede l'adeguamento degli impianti di distribuzione di carburante alle modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore di tale decreto; al momento risulta concessa una proroga sino a fine anno corrente.

Il problema che si pone è se tali apparecchiature debbano essere collegate a delle sonde di minimo livello oppure no dal momento che l'impianto autostradale è di norma presidiato 24 ore su 24.

I presenti sottolineano inoltre che è intenzione generalizzata di togliere tale presidio.

2) Applicazione di quanto disposto dalle note all'Allegato I del D.M. 182/2000.

Viene sottoposto il problema del controllo delle masse a corredo delle bilance meccaniche di classe II e della attribuzione della relativa classe di precisione.

Si richiama il disposto delle note all'allegato I del D.M. 182/2000.

3) Varie ed eventuali

Un componente del gruppo solleva il problema della gestione delle pratiche prefettizie delle imprese che operano come fabbricanti metrici ai sensi del Regio Decreto e che, negli anni, hanno variato denominazione sociale o ragione sociale, in particolare si esamina il caso di una ditta fabbricante metrico nel settore carburanti che è stata rilevata da altra società dotata di numero di codice fiscale e R.e.a. diversi.

In merito si esamina l'art. 1 del R.D. 12/6/1992 n. 236 Regolamento di fabbricazione e si approfondisce l'eventuale analogia con il marchio orafo.

1) Analisi delle conseguenze dell'applicazione del decreto Ministeriale 7 maggio 1993, n. 361590 e del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98, art. 28, comma 5.

La maggioranza dei componenti del gruppo ritiene che come per i complessi di misurazione per carburanti di tipo stradale anche per quelli autostradali equipaggiati con apparecchiatura elettronica di predeterminazione con pre-pagamento debbano essere dotati dei dispositivi atti a bloccare l'autorifornimento quando il livello del carburante in cisterna interrata scenda ad un livello minimo, al di sotto del quale non deve essere possibile effettuare il prepagamento (c.d. minimi livelli).

Si ribadisce inoltre che, qualora il complesso di misura non sia dotato di accettatore di banconote e non sostanzialmente finalizzato ad una transazione commerciale, non è obbligatorio dotarsi delle sonde per i minimi livelli.

1) Applicazione di quanto disposto dalle note all'Allegato I del D.M. 182/2000.

Si apre la discussione sulla attribuzione della classe di precisione delle masse in dotazione alle bilance di classe II "meccaniche" con marcatura CE e se le stesse devono essere sottoposte alla verifica periodica ai sensi del citato D.M. 182/2000.

Per quanto riguarda la classe di precisione il gruppo di lavoro ritiene che dette masse possono essere equiparate ad una classe almeno M1, in questo caso infatti l'errore introdotto dalla massa è compatibile con quello previsto per lo strumento.

Nel caso in specie trattato da gruppo di lavoro la bilancia è di classe di precisione II con una $e=50$ mg e P_{max} di 1 kg e quindi l'errore ammesso sui 250 mg è pari a 50 g e l'errore massimo introdotto da delle masse di classe M1 sarebbe pari a (100g + 100g + 20g +10g + 10g) e quindi 21,5 g, pertanto è compatibile; alla P_{max} dove si raggiunge il minor errore relativo e il massimo errore introdotto dall'utilizzo della pesiera a corredo sarebbe pari a (500g+ 500+ 100+ 100+ 20g+ 10g+10g) quindi 56,5g quando l'errore massimo ammesso è pari a due divisioni e quindi 100 mg.


Per quanto riguarda i comparatori e le pesiere idonee al loro controllo si stabilisce che dovranno essere almeno di classe F2.

La discussione prosegue sulla obbligatorietà della loro verifica periodica: il gruppo decide di rinviare la decisione al prossimo incontro.

2) Varie ed eventuali

Dalla discussione emerge che nel caso in specie la società acquirente, dotata di numero di codice fiscale e Rea diversi, non può subentrare nel marchio del vecchio fabbricante ma dovrà presentare regolare istanza per diventare fabbricante metrico con relativa presa d'atto prefettizia.

La stessa è inoltre tenuta a depositare nuove impronte non confondibili con le precedenti, così come previsto dal Regolamento di Fabbricazione. Dopo breve approfondimento si stabilisce che non esiste analogia con il settore orafo.



Data e o.d.g. prossima riunione 20 dicembre 2012

Bologna, 29/11/2012

Firma coordinatore